

UN PROGETTO FISCALE PER CRESCERE E COMPETERE NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE

di **Paola Rossi e Pasquale Saggese**

La sessione plenaria del Congresso nazionale del CNDCEC, svoltasi a Milano lo scorso 15 ottobre, dal titolo *“Il nuovo fisco: certezza, semplificazione e crescita?”*, è stata l’occasione per fare il punto della situazione sullo “stato dell’arte” del Fisco italiano dopo la recente, ma parziale, attuazione della legge delega n. 23 del 2014.

Nel corso della tavola rotonda, presieduta da Luigi Mandolesi, consigliere nazionale delegato per la Fiscalità, è stato presentato un corposo documento contenente le proposte del CNDCEC in materia di semplificazioni fiscali, destinate non solo, come è necessario, alla effettiva riduzione degli adempimenti, ma anche ad una maggiore certezza e coerenza del nostro ordinamento tributario.

Proposte che, in parte, erano già state avanzate dal CNDCEC nelle apposite sedi istituzionali, come il Tavolo tecnico sulle semplificazioni fiscali, istituito dal viceministro alle Finanze, Luigi Casero, od ancora il Tavolo tecnico per la predisposizione della legge di stabilità 2016, anch’esso istituito presso il MEF, ed al quale, per la prima volta, sono stati chiamati anche i Commercialisti.

La Professione ha richiesto interventi sul piano della disciplina di natura sostanziale, procedimentale e sanzionatoria.

Più in particolare, sul versante delle semplificazioni fiscali in senso stretto, il CNDCEC ha indicato tra gli interventi di primaria importanza quello relativo alla definizione di un nuovo calendario degli adempimenti fiscali, con tempi certi e meglio scadenziati, che consenta ai Professionisti di assolvere agli impegni presi nei confronti dei propri clienti, con la dovuta diligenza professionale.

Si è pertanto proposta una norma che, in conformità ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, stabilisca la proroga automatica di sessanta giorni dei termini di presentazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali, nonché dei termini di versamento dei tributi, anche locali,

nei casi di ritardo nella pubblicazione dei *software* applicativi e/o dei provvedimenti attuativi della disciplina, necessari per l'adempimento.

Con le medesime finalità, è stata inoltre proposta anche la sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto) dei termini amministrativi a carico del contribuente per la definizione dei c.d. avvisi bonari e per le risposte ai preavvisi di irregolarità, alle richieste di informazioni e di documenti, alle nuove comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le quali l'Agenzia delle Entrate mette preventivamente a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente (c.d. lettere informative per la *compliance*) e ad ogni altra richiesta istruttoria da parte degli organi di controllo (risposte a questionari, inviti a comparire, ecc.).

Con una norma di interpretazione autentica è stato, poi, chiesto di chiarire definitivamente che la sospensione feriale dei termini vale anche in caso di accertamento con adesione, con la conseguenza che il termine per la proposizione del ricorso, in caso di mancata definizione dell'accertamento, risulta sospeso di ulteriori trenta giorni qualora i novanta giorni ordinari previsti per l'adesione cadano in detto periodo feriale.

Sul fronte dei versamenti, è stato chiesto il ripristino della facoltà per i soggetti non titolari di Partita IVA di presentare i modelli F24 in forma cartacea presso gli sportelli bancari o postali. Le restrizioni introdotte, a partire dal mese di ottobre 2014, dall'art. 11, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, appaiono, infatti, troppo penalizzati. Non va dimenticato che il versamento delle imposte è già un onere, per cui dovrebbe poter essere assolto liberamente, senza particolari vincoli nelle modalità con cui l'adempimento va posto in essere.

Tra gli adempimenti ritenuti superflui, in quanto inutile duplicazione di obblighi a carico dei contribuenti, è stata proposta l'eliminazione o, quanto meno, il drastico "snellimento" del modello 770 semplificato, considerato che i dati in esso contenuti sono, in gran parte, già comunicati all'Agenzia delle Entrate con le nuove Certificazioni Uniche, da trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno.

A tale ultimo riguardo, per non gravare i sostituti d'imposta di adempimenti che non avrebbero alcuna utilità ai fini della precompilazione del modello 730 da parte dell'Agenzia delle entrate, è stato proposto di limitare l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle certificazioni riferite ai

soli soggetti ammessi all'utilizzo della dichiarazione precompilata, ossia lavoratori dipendenti e assimilati e pensionati (e non anche, ad esempio, a quelle relative ai lavoratori autonomi abituali, ossia a soggetti titolari di partita IVA). In subordine, si è proposto di spostare in avanti il termine di trasmissione telematica delle certificazioni relative ai soggetti esclusi dalla dichiarazione precompilata, in modo da lasciare ai sostituti d'imposta un tempo più congruo per l'effettuazione dell'adempimento.

Tra gli adempimenti superflui di cui è stata chiesta l'eliminazione, vi sono altresì la comunicazione dei beni aziendali in godimento a soci o familiari (di cui all'articolo 2, comma 36-*sexiesdecies*, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), che ha perso la sua originaria funzione di generalizzata fonte di informazione per gli accertamenti sintetici in capo alle persone fisiche, nonché i modelli Intrastat relativi agli acquisti di servizi generici, che non sono contemplati dalla normativa comunitaria, imponendo quest'ultima la presentazione dell'elenco riepilogativo delle sole prestazioni rese.

Tra le richieste avanzate dal CNDCEC deve citarsi, inoltre, quella relativa alla riapertura dei termini per lo scioglimento o la trasformazione agevolata delle società di comodo, che nel disegno di legge di stabilità 2016 ha, per ora, trovato riconoscimento, anche se sotto forma di assegnazione agevolata dei beni aziendali ai soci.

Per le società non operative, il CNDCEC ha anche sottolineato la necessità di una completa riformulazione dei presupposti per l'applicazione del regime, superando l'attuale disciplina basata su coefficienti predeterminati applicabili in modo indistinto a tutti i settori di attività, con inevitabile arbitrarietà, illogicità e irrazionalità della determinazione dei ricavi e del reddito minimi e foriera, dunque, di ingiustificabili disparità di trattamento. Nelle more di tale riformulazione normativa, il CNDCEC ha anche proposto di escludere, in ogni caso, dalla disciplina le società o gli enti che, pur non soddisfacendo i requisiti quantitativi di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, risultano altresì svolgere un'impresa commerciale, così come definita dall'art. 87, comma 1, lett. *d*), del Tuir.

Per quanto concerne le società in perdita sistematica, è stata, invece, proposta la totale abrogazione della normativa, in quanto basata su presupposti difficilmente conciliabili con la *ratio* sottesa alla disciplina delle società di comodo, finalizzata come è noto a contrastare le c.d. società "senza impresa" o di mero godimento.

Con riferimento alla disciplina dell'accertamento, il CNDCEC ha avanzato la proposta di abrogazione degli studi di settore per gli esercenti arti e professioni. Ad avviso del CNDCEC, per tali soggetti il modello di ricostruzione dei compensi sulla base delle elaborazioni statistiche proprie degli studi di settore deve ritenersi ormai superato. Le peculiarità delle attività professionali, caratterizzate da prestazioni di tipo "intellettuale", rendono infatti difficilmente stimabili i compensi con l'applicazione di una funzione di "regressione multipla". Ulteriore conferma dell'inadeguatezza dello strumento deriva poi dall'applicazione dei c.d. correttivi "anti crisi", aventi lo scopo di ridurre la soglia di congruità dei compensi stimata dal software Ge.Ri.Co. e risultati, il più delle volte, inidonei ad "intercettare" la crisi economica che ha investito il nostro Paese. In attesa di una soluzione nel senso più sopra auspicato, il CNDCEC ha comunque sottolineato la necessità di operare una drastica semplificazione della compilazione dei modelli, eliminando tra l'altro l'obbligo di indicare i dati statistici non rilevanti ai fini della stima dei ricavi o compensi attribuibili al contribuente.

Tra i *desiderata* del CNDCEC anche la riformulazione della nozione di omessa dichiarazione. Al riguardo, è stato evidenziato come il decreto legislativo che ha revisionato il sistema sanzionatorio amministrativo tributario abbia previsto che se la dichiarazione è presentata oltre i novanta giorni, ma entro il termine di presentazione di quella relativa all'anno successivo e comunque prima dell'inizio di un controllo fiscale, è possibile beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni (dal centoventi al sessanta per cento dell'imposta dovuta con un minimo di duecento euro). Anche alla luce di tale nuova disciplina, è stato quindi proposto di considerare omessa la dichiarazione soltanto se presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, aprendosi in tal modo la possibilità di fruire del ravvedimento operoso entro il predetto più ampio termine temporale, beneficiando della riduzione delle sanzioni che, secondo la proposta, dovrebbero attestarsi ad un quarto del minimo edittale.

Con riferimento ai reati di omesso versamento di IVA e ritenute, al fine di tener conto dei casi di incolpevole omissione dei versamenti, il CNDCEC ha infine proposto l'introduzione di una norma che escluda la sussistenza di tali reati allorquando il contribuente sia titolare di crediti certificati nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali od enti del servizio sanitario nazionale. La norma proposta dispone, a tal fine, l'irrelevanza degli omessi versamenti fino a concorrenza dei crediti certificati vantati nei confronti dei predetti enti. Non tener conto, ai

fini della configurabilità dei reati in oggetto, dell'importo di tali crediti risulta infatti illogico e irrazionale. In tali circostanze, la risposta punitiva dello Stato risulta, senza ombra di dubbio, eccessiva, posto che il mancato pagamento dei debiti tributari da parte del contribuente è in ogni caso connesso alla mancanza di liquidità scaturente dai ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e, dunque, è da ascrivere nella categoria degli inadempimenti senza colpa, indipendenti dalla volontà del contribuente. Ovviamente, deve sempre trattarsi di crediti (certificati) certi, liquidi ed esigibili, non prescritti, derivanti da rapporti di fornitura, di somministrazione o di appalto.

Un pacchetto di proposte, dunque, abbastanza ambizioso che, come sottolineato dal consigliere Mandolesi in chiusura della Sessione plenaria, si auspica possa trovare attenzione e riscontro nei prossimi provvedimenti messi in cantiere dal Governo, a partire dalla legge di stabilità 2016, ora all'esame del Parlamento.

31 ottobre 2015